

Carta di soggiorno permanente - familiare di cittadino italiano mobile o comunitario

Il familiare (coniuge straniero, discendenti diretti stranieri minori di anni 21, anche del coniuge) di cittadino dell'Unione e di cittadino italiano mobile, non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. La domanda va presentata direttamente in Questura fissando un appuntamento presso il Cinformi

Documenti necessari

*per il/la coniuge e discendenti minori di 21 anni

- 1 marca da bollo 16 euro
- 4 foto tessere
- Bollettino postale da 30,46 €
- Passaporto** (originale e fotocopia delle pagine con visti e timbri)
- Permesso di soggiorno** in corso di validità (originale e fotocopia)
- Dichiarazione di **ospitalità** e autocertificazione di residenza e **stato famiglia** del cittadino italiano/comunitario
- Carta identità** o passaporto del cittadino italiano o attestato di soggiorno se cittadino UE (originale + fotocopia)
- Contratto di lavoro** subordinato oppure documentazione che attesta lo svolgimento di **lavoro autonomo** (originale e fotocopia) oppure **redditi** di chi garantisce mantenimento **per il familiare a carico** (CU – 730 – Modello Unico relativi all'anno precedente)

*per ascendenti diretti a carico (anche del coniuge) e discendenti diretti maggiori di anni 21 a carico (anche del coniuge)

- 1 marca da bollo 16 euro
- 4 foto tessere
- Bollettino postale da 30,46 €
- Passaporto** (originale e fotocopia delle pagine con visti e timbri)
- Permesso di soggiorno** in corso di validità (originale e fotocopia)
- Dichiarazione di **ospitalità** e autocertificazione di residenza e **stato famiglia** del cittadino italiano/comunitario
- Carta identità** o passaporto del cittadino italiano o attestato di soggiorno se cittadino UE (originale e fotocopia)
- redditi** di chi garantisce mantenimento **per il familiare fiscalmente a carico** (CU – 730 – Modello Unico relativi all'anno precedente)
- eventuale autocertificazione in cui si specifichino le assenze dal territorio nazionale indicando precisamente i periodi (entrate/uscite)

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.